

Documento per la consultazione

NUOVA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente documento, a: Banca d'Italia, Servizio Coordinamento e Rapporti con l'Esterno, Divisione Supporto statistico e informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cre@pec.bancaditalia.it.

Il mittente che non disponga di casella PEC invia copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti e proposte al seguente indirizzo: Banca d'Italia, Servizio Coordinamento e Rapporti con l'Esterno, Divisione Supporto statistico e informatico, via Piacenza 6, 00184 ROMA e contestualmente una copia all'indirizzo Segnalazione_crediti_deteriorati@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono tuttavia chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri contributi non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Gennaio 2016

PREMESSA

Il notevole incremento delle consistenze delle esposizioni deteriorate che si è verificato negli ultimi anni ha reso prioritario per gli intermediari il miglioramento dei processi di gestione delle partite anomale, con la duplice finalità di limitare i flussi di ingresso verso tale categoria e accelerare lo smaltimento degli ingenti stock che si sono accumulati. Ha pertanto acquisito grande rilievo la disponibilità di dati di dettaglio sulle esposizioni deteriorate, sulle garanzie che assistono queste esposizioni e sullo stato delle procedure di recupero in corso. Tali dati rivestono uno specifico interesse anche per la conduzione dell'attività di vigilanza, in considerazione della necessità di stimolare gli intermediari a migliorare l'attività di gestione delle partite deteriorate e a verificarne i progressi.

Si evidenzia per contro una scarsa disponibilità di tali dati a livello informatizzato, particolarmente accentuata per le esposizioni gestite dagli uffici legali. Ciò rappresenta uno dei fattori di ostacolo al pronto sviluppo in Italia di un mercato delle partite anomale; le difficoltà nel mettere a disposizione dei potenziali acquirenti un adeguato e affidabile set informativo implica infatti tempi lunghi per la definizione delle trattative e può indurre a prevedere forti sconti sul prezzo di vendita di tali partite.

In relazione alle esigenze sopra indicate, con la presente comunicazione la Banca d'Italia avvia la procedura di consultazione per l'introduzione di una specifica rilevazione statistica, mediante la quale si intende raccogliere informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero.

La struttura della rilevazione, come può evincersi dall'allegato schema segnaletico, è stata disegnata con 3 livelli di informazioni:

- singola linea di credito: raccoglie tutte le informazioni più rilevanti a livello di singola linea di credito, quali ad esempio l'anzianità del rapporto, la durata, il numero e la tipologia di garanzie che assistono la linea;
- singola garanzia reale: raggruppa le informazioni più significative per ogni singola garanzia reale che assiste ciascuna linea di credito, quali la tipologia, la localizzazione geografica, la valutazione più recente, la metodologia usata (es. riferimento a transazioni di mercato comparabili o a modelli di stima) e la data dell'ultima valutazione, il grado del privilegio (es. ipoteca di primo o secondo grado), lo stato della procedura di recupero;

- singola garanzia non reale: raccoglie le informazioni rilevanti sulle garanzie personali che assistono la linea di credito, quali il tipo di garante (es. banca, Confidi, persona fisica), il suo status (soggetto non deteriorato o deteriorato), l'ammontare garantito.

Al fine di favorire sinergie e contenere l'onere per gli intermediari, la struttura della rilevazione è stata definita tenendo conto degli indirizzi sinora maturati nell'ambito del disegno dell'archivio centrale europeo sul credito bancario (AnaCredit), progetto quest'ultimo in corso di definizione da parte della Banca Centrale Europea. Potrà essere eliminata con l'avvio di AnaCredit, o confluire in quest'ultima rilevazione.

Sempre con l'obiettivo di ridurre l'onere per gli enti segnalanti, oggetto di censimento sono le sole sofferenze lorde (al lordo anche degli stralci parziali) riconducibili a controparti residenti in Italia e di ammontare superiore a 100.000 euro alla data di segnalazione.

La nuova rilevazione ha periodicità semestrale, ad eccezione di quelle riferite al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 aventi periodicità annuale, ed è inviata dalle capogruppo di gruppi bancari italiani, con riferimento a tutte le imprese bancarie e finanziarie appartenenti al medesimo gruppo, e dalle singole banche non facenti parte di gruppi bancari.

In considerazione dell'elevato grado di dettaglio che caratterizza la nuova segnalazione, la prima segnalazione riferita al 31 dicembre 2015, riguarda solo le esposizioni in sofferenza verso imprese non finanziarie ⁽¹⁾ e va trasmessa secondo le seguenti modalità:

- entro il 25 aprile 2016: invio dei dati relativi a posizioni in sofferenza che rappresentino almeno il 50 per cento del controvalore delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie, includendo in ogni caso nel campione le prime 30 controparti per importo.
- entro il 25 agosto 2016: invio dei restanti dati relativi alle posizioni in sofferenza nei confronti delle imprese non finanziarie.

Le successive segnalazioni riferite al 31 dicembre andranno trasmesse entro il successivo 25 febbraio e quelle riferite al 30 giugno andranno trasmesse entro il successivo 25 agosto.

Il presente documento di consultazione è corredato da un documento di AIR (analisi d'impatto della regolamentazione), in cui sono riportate le valutazioni preliminari circa il possibile impatto della proposta segnaletica.

¹ Per imprese non finanziarie vanno considerate sia le società non finanziarie (sottogruppi 430, 432, 450, da 475 a 477, da 480 a 482, da 490 a 492), sia le famiglie produttrici (sottogruppi 614 e 615), di cui alla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**Istruzioni per la compilazione delle
segnalazioni sulle esposizioni in
sofferenza**

INDICE

1) Premessa	3
2) Destinatari	4
3) Contenuto della segnalazione	5
4) Frequenza e termini di invio	6
5) Valuta di segnalazione e arrotondamenti	7
6) Struttura della segnalazione	8
7) Sezione 1: singola linea di credito	9
8) Sezione 2: singola garanzia reale	13
9) Sezione 3: singola garanzia non reale	16

1. PREMESSA

La presente segnalazione intende raccogliere informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero.

L'introduzione di tale segnalazione intende facilitare la disponibilità a livello informatizzato di dati di dettaglio sulle sofferenze presso gli intermediari, anche al fine di stimolare lo sviluppo in Italia di un mercato delle partite anomale, il cui presupposto è anche la capacità delle banche di mettere a disposizione dei potenziali acquirenti un adeguato e affidabile set informativo. Essa risponde anche a uno specifico interesse per la conduzione dell'attività di vigilanza, in considerazione della necessità di stimolare gli intermediari a migliorare l'attività di gestione delle partite deteriorate e a verificarne i progressi.

2. *DESTINATARI*

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni si applicano:

- a) alle società capogruppo di gruppi bancari iscritti nell'Albo di cui all'art. 64 del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" – TUB (d.lgs. n. 385/93);
- b) alle singole banche autorizzate in Italia iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del TUB non facenti parte di gruppi bancari. Sono escluse dall'invio della segnalazione le filiali delle banche comunitarie stabilite in Italia.

3. *CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE*

La segnalazione ha per oggetto informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero.

Sono in particolare oggetto di segnalazione le sole sofferenze lorde (al lordo anche degli stralci parziali) riconducibili a controparti residenti in Italia e di ammontare superiore a 100.000 euro alla data di segnalazione.

La struttura della segnalazione prevede tre livelli di informazioni:

- singola linea di credito: raccoglie tutte le informazioni più rilevanti a livello di singola linea di credito, quali ad esempio l'anzianità del rapporto, la durata, il numero e la tipologia di garanzie che assistono la linea. Le informazioni sulle singole linee di credito possono poi essere aggregate per debitore;
- singola garanzia reale: raggruppa le informazioni più significative per ogni singola garanzia reale che assiste ciascuna linea di credito, quali la tipologia, la localizzazione geografica, la valutazione più recente, la metodologia usata (es. riferimento a transazioni di mercato comparabili o a modelli di stima) e la data dell'ultima valutazione, il grado del privilegio (es. ipoteca di primo o secondo grado), lo stato della procedura di recupero;
- singola garanzia non reale: raccoglie le informazioni rilevanti sulle garanzie personali che assistono la linea di credito, quali il tipo di garante (es. banca, Confidi, persona fisica), il suo status (soggetto in bonis o deteriorato), l'ammontare garantito.

4. FREQUENZA E TERMINI DI INVIO

La segnalazione ha periodicità semestrale (date di riferimento 31 dicembre e 30 giugno) e deve pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 febbraio e il 25 agosto successivi alle date di riferimento.

5. VALUTA DI SEGNALAZIONE E ARROTONDAMENTI

Gli importi oggetto di segnalazione vanno espressi in unità di euro.

Le partite in valuta vanno indicate nel loro controvalore in euro, utilizzando i tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici ⁽²⁾.

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

² Reuter, Telerate, ecc..

6. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione si articola in tre sezioni informative, relative rispettivamente alle singole linee di credito e alle garanzie reali e non reali che le assistono.

Per ogni sezione informativa la chiave identificativa è rappresentata dal codice identificativo (ID) della linea di credito, che rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario (o della banca individuale), e dall'*identificativo strumento*, che rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento che concorre a formare la linea di credito all'interno del gruppo bancario (o della banca individuale).

7. SEZIONE 1: SINGOLA LINEA DI CREDITO

ID linea di credito

Rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Identificativo Strumento

Rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento che concorre a formare la linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Identificativo Prestito Sindacato

Codice identificativo fornito dall'arranger in caso di "prestito in pool".

Codice censito

Codice identificativo del soggetto intestatario di posizioni di rischio censito nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia (cfr. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).

Stato di classificazione

Va rilevata la categoria di deterioramento conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.

Elenco dei valori:

- Sofferenze

Esposizione oggetto di forbearance

Va rilevata la presenza di concessioni conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.

Elenco dei valori:

- Si
- No

Metodo di calcolo delle attività ponderate per il rischio

Metodologia applicata allo strumento in oggetto ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio.

Elenco dei valori:

- Metodologia Standard
- Modello interno

Portafoglio Regolamentare

Segmento di attività assegnato allo strumento in oggetto da parte dell'intermediario a fini regolamentari (sia Standard sia IRB) dopo aver considerato l'effetto di sostituzione derivante da

eventuali garanzie che assistono le esposizioni. Nel caso in cui per effetto di tale sostituzione a una linea di credito corrispondano più segmenti, deve essere segnalato quello prevalente.

Elenco dei valori:

- Per A-IRB:
 - Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali
 - Esposizioni verso intermediari vigilati
 - Esposizioni verso imprese diverse da finanziamenti specializzati
 - Finanziamenti specializzati
 - Esposizioni al dettaglio
 - Esposizioni in strumenti di capitale
 - Posizioni verso cartolarizzazioni
 - Altre attività diverse da crediti
- Per Standard:
 - Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali
 - Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
 - Esposizioni verso organismi del settore pubblico
 - Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
 - Esposizioni verso organizzazioni internazionali
 - Esposizioni verso intermediari vigilati
 - Finanziamenti specializzati
 - Esposizioni verso imprese diverse da finanziamenti specializzati
 - Esposizioni al dettaglio
 - Esposizioni garantite da immobili
 - Esposizioni in stato di default
 - Esposizioni ad alto rischio
 - Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite
 - Posizioni verso cartolarizzazioni
 - Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati
 - Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
 - Esposizioni in strumenti di capitale
 - Altre esposizioni
 - Altre attività diverse da crediti

Tipologia strumento

Tipologia di contratto che rappresenta lo strumento in oggetto. Da completare sia in caso di linea di credito in bilancio o fuori bilancio.

Elenco dei valori:

- Deposito
- Fido di cassa
- Carte di credito
- Linee di credito diverse da carte di credito e fidi
- Pronti contro termine
- Crediti commerciali e anticipazioni
- Leasing Finanziario
- Mutuo
- Altri finanziamenti
- Derivati di credito
- Derivati diversi dai derivati su crediti
- Altri conti attivi / passivi
- Impegni
- Garanzie finanziarie
- Altri impegni

Tasso di interesse effettivo (alla data di classificazione a default)

Tasso di interesse effettivo della linea di credito. Il tasso di interesse effettivo è il tasso utilizzato nell'ambito della metodologia del costo ammortizzato per scontare il valore attuale dei futuri pagamenti o incassi lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o se del caso un periodo più breve).

Data di prima classificazione a default

Fine mese nel quale il debitore è stato classificato per la prima volta a default (limitatamente all'ultimo ciclo di default).

Esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a default

Esposizione lorda complessiva alla prima data di classificazione a default (limitatamente all'ultimo ciclo di default).

Data di prima classificazione a sofferenza

Fine mese nel quale il debitore è stato classificato a sofferenza.

Esposizione lorda complessiva alla data di prima classificazione a sofferenza

Esposizione lorda complessiva alla data di classificazione a sofferenza.

Esposizione complessiva lorda (al netto delle perdite/stralci)

Valore di bilancio corrente riferibile allo strumento in oggetto (comprensivo di interessi maturati e non riscossi) al lordo delle rettifiche di valore ma al netto delle cancellazioni parziali.

Cancellazioni parziali

Cancellazioni parziali cumulate relative alla quota parte riferibile allo strumento in oggetto che la banca non ritiene più recuperabile.

Rettifiche di valore su credito

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore su credito associate alla linea di credito.

Esposizione complessiva netta (al netto di perdite/stralci e rettifiche di valore)**Stato della procedura di recupero**

Azione intrapresa alla data di segnalazione inerente al processo di recupero dell'esposizione creditizia.

Elenco dei valori:

- nessuna azione
- lettera formale

- negoziazione piano di rientro
- piano di rientro in atto
- avvio procedure legali
- fase di definizione delle procedure legali
- fase di esecuzione delle procedure legali
- in attesa di riscossione

Tipologia della procedura di recupero

Tipologia della procedura di recupero (giudiziale o stragiudiziale) in atto alla data di segnalazione.

Elenco dei valori:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- concordato preventivo
- concordato fallimentare
- liquidazione giudiziaria
- liquidazione volontaria
- procedure previste per i soggetti non fallibili
- altro

Data Fallimento

Data della dichiarazione di fallimento (eventuale).

Tribunale

Località del tribunale responsabile della procedura (eventuale).

8. SEZIONE 2: SINGOLA GARANZIA REALE

ID linea di credito

Rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Identificativo Strumento

Rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento che concorre a formare la linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Grado di ipoteca

Priorità di soddisfacimento dei diritti sulla presente garanzia da parte della linea di credito corrispondente alla ID Linea di credito.

Elenco valori:

- 1
- 2
- 3
- 4
- > 4
- Leasing

Stima esposizioni antergate rispetto alla linea di credito

Stima delle esposizioni creditizie con una priorità più elevata rispetto alla linea di credito.

ID Garanzia reale

Codice identificativo della garanzia reale all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Localizzazione del collateral Real estate

Elenco valori:

- Collateral che non è localizzato in uno Stato Membro (stato)
- Collateral localizzato in uno Stato Membro (NUTS3)
- n/a (in caso di collateral non real estate)

Tipologia della garanzia reale

Tipologia di garanzia reale.

Elenco valori:

- Immobiliare: Residenziale
- Immobiliare: Commerciale
- Immobiliare: Industriale
- Immobiliare: Terreni

- Immobiliare: Altro
- Beni strumentali: Industriale
- Beni strumentali: settore automobilistico
- Beni strumentali: aviazione
- Beni strumentali: navigazione
- Liquidità
- Azioni
- Titoli obbligazionari
- Commodities
- Altri strumenti finanziari
- Altro

Valore della garanzia reale

Ultimo valore disponibile della garanzia reale al fair value. Nel caso di credito in pool, si prega di indicare il valore complessivo del bene a garanzia.

Valore pro-quota della garanzia reale

Valore della garanzia reale aggredibile dall'intermediario in caso di pool.

Data di perizia

Fine mese nel quale la perizia più recente è stata effettuata.

In caso di asta: valore base dell'ultima asta

Valore di partenza dell'ultima asta effettuata. Nel caso di credito in pool, si prega di indicare il valore complessivo del bene a garanzia.

Tipologia di valutazione

Tipologia di valutazione sul bene a garanzia.

Elenco valori:

- Stima della controparte
- Valutazione del creditore
- Valutazione di una terza parte
- Altro tipo di valutazione

Modalità di valutazione

Modalità utilizzata nell'effettuare l'ultima perizia disponibile per calcolare il valore aggiornato del bene a garanzia.

Elenco valori:

- Mercato quotato
- Mercato OTC
- Indicizzazione/Parametri di mercato
- Modello
- Altro

- n/a

Visita in-loco

In caso di bene immobiliare, presenza/assenza di visita in loco nella fase di perizia.

Elenco valori:

- Sì
- No
- n/a

Stato di escussione della garanzia reale

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della garanzia.

Elenco valori:

- Nessuna azione
- Lettera formale
- Avvio procedure legali
- Fase di definizione delle procedure legali
- Fase di esecuzione delle procedure legali
- Asta
- In attesa di riscossione

Numero di aste deserte (in caso di asta)

Numero di aste andate deserte.

Data della prima asta (in caso di asta)

Fine mese in cui si è tenuta la prima asta per la vendita della garanzia reale.

8. SEZIONE 3: SINGOLA GARANZIA NON REALE

ID linea di credito

Rappresenta il codice identificativo univoco della linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Identificativo Strumento

Rappresenta il codice identificativo univoco del singolo strumento che concorre a formare la linea di credito all'interno del gruppo bancario o banca individuale segnalante.

Esposizione garantita

Valore della garanzia

Codice Censito del garante

Codice identificativo del soggetto intestatario di posizioni di rischio censito nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia (cfr. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991).

Tipologia di garanzia

Tipologia della garanzia a seconda del tipo di garante.

Elenco valori:

- Garanzia da Amministrazioni centrali o settore pubblico
- Garanzia da banche
- Garanzia da intermediari finanziari: Confidi
- Garanzia da intermediari finanziari: Altro
- Garanzia da società non finanziarie
- Altre garanzie personali
- Altro

Stato di escussione della garanzia

Azione intrapresa alla data di segnalazione per l'escussione della garanzia (laddove disponibile).
Informazione da compilare *on a best effort basis*.

Elenco valori:

- Nessuna azione
- Escussione garanzia
- Lettera formale al garante
- Avvio procedure legali
- In attesa di riscossione
- N/A (ove non disponibile)

Stato di classificazione del garante (in caso di garante cliente della banca):

Descrizione della voce: 'Qualità del credito. Stato di classificazione secondo la categoria di deterioramento (cfr. il 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015 della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008). Va rilevata la categoria di deterioramento conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272/2008).

Elenco dei valori:

- Esposizioni non deteriorate
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
- Inadempienze probabili
- Sofferenze
- N/A se non disponibile

Oggetto di forborne

Va rilevata la presenza di concessioni conformemente alla circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.

Elenco valori:

- Si
- No
- N/A

Classe di rating del garante:

Classe di rating attribuita al garante da un'agenzia di rating indipendente (se disponibile). Informazione da compilare *on a best effort basis*.

Elenco valori:

- AAA
- AA
- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- D
- N/A

Probabilità di default:

Probabilità di default associata al garante, in conformità con l'art. 178 CRR. Tale voce è prevista per gli intermediari con modello interno validato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Per le banche non validate, ma con modello interno gestionale, è permesso l'utilizzo di quest'ultimo. Informazione da compilare *on a best effort basis*.

Stima del patrimonio libero:

Il valore attuale di eventuali recuperi stimati dalla liquidazione delle attività non-impegnate del garante. Informazione da compilare *on a best effort basis*.

LA NUOVA SEGNALAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA

RELAZIONE SULL'ANALISI D'IMPATTO

1. Introduzione

Il presente documento contiene l'analisi d'impatto relativa all'introduzione di una specifica rilevazione statistica, con la quale si intende raccogliere informazioni di dettaglio sulle esposizioni in sofferenza, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero.

Il progetto rientra tra le attività intraprese dalla funzione di Vigilanza bancaria e finanziaria esercitata dalla Banca d'Italia al fine di innalzare la qualità dei processi di gestione dei crediti anomali. L'invio periodico da parte delle banche e dei gruppi bancari di un set di informazioni sullo stock di sofferenze e sulle relative garanzie, mira a promuovere il miglioramento degli applicativi informatici interni impiegati dagli intermediari per la gestione e la raccolta di informazioni sulle procedure di recupero³.

L'analisi è svolta ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 277/2010 (Linee guida per l'analisi d'impatto della regolamentazione); tiene conto del confronto tra le strutture interne all'Istituto interessate alla segnalazione e delle indicazioni ricevute dai rappresentanti delle associazioni di categoria del sistema bancario e dai principali intermediari italiani.

La struttura del documento è la seguente: nel secondo paragrafo sono presentate le diverse opzioni segnaletiche. Il terzo paragrafo presenta l'analisi dei costi e benefici connessi con l'introduzione della rilevazione. Il quarto paragrafo presenta le principali conclusioni dell'analisi d'impatto.

2. Le aree di indagine e le opzioni oggetto di analisi d'impatto

Nel confronto informale avviato nel corso degli ultimi mesi con i rappresentanti delle associazioni di categoria e i principali intermediari italiani, le aree di maggiore attenzione hanno riguardato i) l'identificazione delle controparti da includere nella rilevazione, ii) la definizione di una soglia di importo e iii) l'individuazione della tempistica della rilevazione, trattandosi degli elementi che possono avere le maggiori implicazioni in termini di benefici e costi.

³ La segnalazione avrà periodicità semestrale (date di riferimento 31 dicembre e 30 giugno).

I tre aspetti citati possono essere rappresentati nelle seguenti opzioni.

Opzione 1: La segnalazione avrebbe come oggetto il censimento delle sofferenze lorde riconducibili a tutte le controparti residenti in Italia senza alcuna soglia minima di importo. L'invio della segnalazione alla Banca d'Italia dovrebbe essere effettuato entro il 25 febbraio e il 25 agosto successivi alla date di riferimento.

Opzione 2: La segnalazione riguarderebbe, a regime, le sole controparti residenti in Italia, con ammontare superiore a 100.000 euro alla data di segnalazione. Si prevederebbe un periodo transitorio per consentire una graduale introduzione della segnalazione, con riferimento sia alla i) data di invio sia alle ii) controparti ammesse per la prima segnalazione.

La prima segnalazione, riferita ai dati al 31 dicembre 2015, seguirebbe il seguente schema:

- entro il 25 febbraio 2016, invio dei dati relativi a posizioni in sofferenza che rappresentino almeno il 50 per cento del controvalore totale delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie, includendo in ogni caso nel campione le prime 30 controparti per importo.
- entro il 25 maggio 2016, invio dei restanti dati relativi alle posizioni in sofferenza nei confronti delle imprese non finanziarie.
- entro il 25 agosto 2016, invio dei restanti dati relativi a tutte le posizioni in sofferenza, indipendentemente dalla controparte, con valore lordo superiore a 100.000 euro.

A partire dai dati riferiti al 31 dicembre 2016, situazione a regime, la segnalazione avrebbe periodicità semestrale e sarebbe trasmessa entro il 25 febbraio e il 25 agosto successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno).

Opzione 3: Come nell'opzione 2, a regime, la segnalazione riguarderebbe le controparti residenti in Italia per ammontari superiori a 100.000 euro alla data di segnalazione.

Una maggiore gradualità sarebbe prevista rispetto all'opzione 2 con riferimento sia i) alla date di invio sia ii) alle controparti ammesse per la prima segnalazione. La prima segnalazione, riferita ai dati al 31 dicembre 2015, seguirebbe il seguente schema:

- entro il 25 aprile 2016, invio dei dati relativi a posizioni in sofferenza che rappresentino almeno il 50 per cento del controvalore delle sofferenze lorde nei confronti delle imprese non finanziarie, includendo in ogni caso nel campione le prime 30 controparti per importo.
- entro il 25 agosto 2016, invio dei restanti dati relativi alle posizioni in sofferenza nei confronti delle imprese non finanziarie.

A partire dai dati riferiti al 31 dicembre 2016, situazione a regime, la segnalazione sarebbe trasmessa entro il 25 febbraio e il 25 agosto successivi alle date

di riferimento (31 dicembre e 30 giugno) e avrebbe ad oggetto anche le sofferenze riferite a soggetti diversi da imprese non finanziarie.

3. L'analisi costi-benefici

Di seguito si riportano le principali evidenze qualitative sui costi e benefici della proposta segnaletica. Come anticipato, esse beneficiano del confronto con le strutture interne all'istituto e con gli intermediari. A questi ultimi, la proposta segnaletica è stata presentata informalmente nell'ambito del gruppo di lavoro PUMA2 nel corso di un incontro tenuto lo scorso novembre. I rappresentanti degli intermediari hanno condiviso le finalità della nuova rilevazione e ritengono che l'avvio di un obbligo segnaletico rappresenti un'opportunità per migliorare l'architettura informativa e di reporting, a supporto dell'arricchimento, la valorizzazione e una migliore fruibilità del patrimonio informativo sulle esposizioni creditizie deteriorate.

Benefici

La discussione con le strutture interne all'Istituto interessate allo sfruttamento della segnalazione ha fatto emergere rilevanti benefici. In particolare, la richiesta consentirebbe alla Banca d'Italia di acquisire un'informazione più granulare sulle sofferenze delle banche e sullo stato delle procedure di recupero in essere, rafforzando in tal modo l'azione di vigilanza finalizzata al miglioramento dei processi di gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari. Inoltre, l'invio della segnalazione incentiverebbe gli intermediari a superare le difficoltà, riscontrate in sede di vigilanza cartolare e ispettiva, nel tempestivo reperimento delle informazioni necessarie per la corretta valutazione dei crediti in sofferenza. Tali difficoltà sono generalmente causate da carenze nel grado di informatizzazione delle procedure di recupero crediti: i dati presenti sugli applicativi informatici a supporto della gestione dei crediti deteriorati risultano essere non immediatamente fruibili e sovente poco aggiornati, soprattutto con riferimento ai dati relativi alle garanzie (reali e non) che assistono le linee di credito (caratteristiche della garanzia, valore aggiornato di perizia, stato dell'esecuzione, etc.).

Le difficoltà riscontrate nel tempestivo reperimento delle informazioni necessarie per la corretta valutazione dei crediti in sofferenza rappresentano, inoltre, uno dei fattori di ostacolo allo sviluppo in Italia di un mercato secondario delle partite deteriorate; l'assenza di un adeguato e affidabile patrimonio informativo implica, infatti, tempi lunghi per la definizione delle trattative e induce i potenziali acquirenti a richiedere forti sconti sul prezzo di vendita di tali crediti. L'eventuale contributo allo sviluppo di un mercato secondario determinerebbe benefici per il sistema bancario e, accrescendone la capacità di erogare credito, all'economia nel suo complesso.

Per gli intermediari, inoltre, l'anticipo delle richieste di una parte delle informazioni rispetto all'obbligo segnaletico previsto per la realizzazione dell'archivio centrale europeo sul credito bancario (AnaCredit), potrebbe favorire sinergie e contenere l'onere per gli intermediari. A tal fine la struttura della rilevazione oggetto di analisi è stata definita tenendo conto degli indirizzi sinora maturati nell'ambito del disegno di AnaCredit.

Valutazioni positive sono emerse dalle discussioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria del sistema bancario, con i maggiori intermediari italiani e con investitori e operatori specializzati nel settore dei crediti deteriorati.

Costi

Le associazioni di categoria e gli intermediari cui è stato presentato il progetto hanno individuato nella tempistica per l'attivazione dell'obbligo segnaletico il principale profilo di criticità. I costi per gli intermediari riguardano principalmente: i) reperimento e censimento dei dati mancanti anche attraverso la verifica della corrispondenza tra le informazioni richieste e quelle disponibili nei sistemi gestionali interni; ii) informatizzazione presso un unico archivio delle informazioni sulle procedure di recupero anche attraverso il reperimento di documentazione cartacea. In entrambi i casi le difficoltà per gli intermediari si traducono in tempi elevati per il reperimento delle informazioni. L'onerosità del processo è tanto maggiore quanto più si prevedono tempi ravvicinati tra la richiesta segnaletica e la data di invio alla Vigilanza.

Con riferimento all'informatizzazione delle informazioni sulle procedure di recupero, nella fase di avvio il processo richiede necessariamente un potenziamento delle strutture tanto maggiore quanto più è elevato il numero di posizioni per le quali è necessario recuperare documentazione cartacea. Per le posizioni di piccolo importo (in particolare quelle di ammontare inferiore a 100.000 euro) i costi di reperimento e censimento delle informazioni è molto elevato in rapporto ai benefici perseguibili in termini di miglioramento dei processi di gestione dei crediti deteriorati.

4. Conclusioni

I benefici dell'introduzione di una segnalazione sui crediti in sofferenza sono elevati sia per Banca d'Italia sia per gli intermediari. Il principale profilo di criticità è legato alla tempistica dell'obbligo segnaletico. Nella fase di avvio il rispetto di scadenze segnaletiche ravvicinate e non coerenti con i tempi di impianto della segnalazione potrebbero comportare costi elevati. Le difficoltà riscontrate sarebbero superate con la previsione di un periodo transitorio per consentire una graduale introduzione della segnalazione.